

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A10020 del 05/10/2012

Proposta n. 20181 del 01/10/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Università Agraria di Graffignano (VT). Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupati dalla ditta Tardani Angela.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Graftignano (VT). Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell’Ente, illegittimamente occupati dalla ditta Tardani Angela.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Diritti Collettivi;

VISTA la Legge Statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’ultimo capoverso dell’art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

VISTO il R.D. 26.02.1928, n.332;

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative Statali in materia di usi civici;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

PREMESSO che:

- con procedimento amministrativo avviato d’Ufficio da parte dell’Università Agraria di Graftignano, volto alla ricognizione dei terreni di demanio civico gestiti dalla stessa, in data 15 aprile 2011 il perito demaniale all’uopo nominato, geom. Lucilla Serangeli, ha effettuato un sopralluogo sui terreni censiti in Catasto di Graftignano al foglio n. 5 part. n. 180 e al foglio n. 9, particella n. 11 della superficie complessiva di mq. 3.350, occupati dalla sig.ra Tardani Angela;

- con successiva nota pervenuta in data 6 luglio 2011 ed assunta al protocollo con il n. 3009535 il predetto perito demaniale, ha rimesso triplice copia della relazione peritale all’esito del sopralluogo di cui sopra, proponendo la legittimazione ex art. 9 L. 1766/27 in favore della ditta Tardani Angela;

- con nota protocollo n. 339537 del 29 luglio 2011 detta relazione è stata trasmessa alla competente Università Agraria di Graftignano per gli adempimenti di pubblicazione della stessa ex art. 16 R.D. 332/28, dandone comunicazione, altresì, alla sig.ra Tardani Angela, in conformità anche delle disposizioni di cui all’art. 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- con nota del 26 settembre 2011, pervenuta in data 3 ottobre 2011 ed assunta al protocollo con il n. 427720 la sig.ra Tardani Angela ha proposto formale opposizione avverso detto progetto di legittimazione sia con riferimento al computo delle migliorie agronomiche riscontrate, sia lamentando l’assenza di contraddittorio nel corso del sopralluogo;

- con successiva nota prot. n. 85 del 12 ottobre 2011, pervenuta in data 19 ottobre 2011 ed assunta al protocollo con il n. 452063, il Presidente pro tempore dell’Università Agraria di Graftignano ha restituito gli atti attestanti l’avvenuta pubblicazione del progetto in questione presso l’Albo Pretorio dal 6 settembre al 6 ottobre 2011, rispetto al quale ha, inoltre, dichiarato che né la ditta interessata né altri controinteressati hanno visionato detto progetto, con la conseguenza che la sig.ra Tardani Angela non ha provveduto alla sottoscrizione del modulo “C” allegato alla nota regionale n. 339537/2011;

VISTA la nota protocollo n. 493527 del 17 novembre 2011 con la quale sono stati chiariti i criteri del computo delle migliorie sulla scorta della L. 1766/27, ed è stata comunicata la volontà di procedere ad un nuovo sopralluogo tecnico d’ufficio;

VISTA la nota/raccomandata prot. n. 517048 del 2 dicembre 2011 con la quale è stata comunicata la data del sopralluogo tecnico d'ufficio a cura del responsabile del procedimento per il giorno 13 dicembre 2011;

VISTA la nota protocollo n. 131223 del 23 marzo 2012, con la quale è stato comunicato alla ditta interessata l'esito di detto sopralluogo, nonché le risultanze della successiva relazione tecnica del 12 febbraio 2012, supportata da documentazione fotografica, dalla quale è evidente che i terreni in questione non sono risultati interessati da alcuna coltivazione in atto né da interventi di lavorazione con mezzi meccanici;

PRESO ATTO che dall'esito del sopralluogo è emersa una situazione agronomica del terreno completamente differente rispetto alle risultanze del perito demaniale, tali da non poterle considerare utili ai fini dell'ottenimento della legittimazione;

CONSIDERATO che risultano mancanti i presupposti previsti dall'art. 9 L. 1766/27, con la conseguenza obbligatoria di dover ricorrere allo strumento della reintegra demaniale ai sensi dell'art. 31 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

RILEVATO che i motivi per i quali il legislatore ha ammesso la legittimazione vanno ricercati nel fatto che l'occupatore abusivo abbia apportato sul territorio " sostanziali e permanenti migliorie";

RITENUTO di conseguenza, di procedere al reintegro dei terreni in favore dell'U.A. di Graffignano, atteso, altresì, che la legittimazione è una "facoltà" dell'amministrazione e non un obbligo e non ogni e qualsiasi miglioria da titolo alla legittimazione ma solo " sostanziali e permanenti migliorie";

VISTA la nota pervenuta in data 30 maggio 2012 ed assunta al protocollo con il n. 237163 con la quale la sig.ra Tardani Angela, in opposizione all'intimato procedimento di reintegra demaniale, fornisce ulteriori osservazioni in merito alla conduzione dei fondi in questione da parte di un Suo dante causa a seguito di autorizzazione dell'Ente già nel 1950/1951, con Delibera n. 25 del 4 ottobre 1950, vantando, altresì, un diritto alla regolarizzazione dell'occupazione;

VISTA la nota/raccomandata protocollo n. 389753 del 12 settembre 2012, con la quale, a chiusura del procedimento, si forniscono i dovuti chiarimenti in merito al carattere meramente temporaneo della richiamata delibera 25/50 avente ad oggetto " assegnazione provvisoria terre a semina per annata agraria 1950/1951", con la conseguenza che il protrarsi dell'occupazione dei fondi in questione da parte dell'originario assegnatario ovvero suo avente causa ha comportato una detenzione sine titolo, la legittimazione della quale si concretizza nell'esercizio di una facoltà della pubblica amministrazione competente attraverso una concessione e non anche previo riconoscimento di un diritto;

CONSIDERATO che con la richiamata nota 389753/2012 è stata comunicata la convalida del rigetto delle osservazioni avanzate dalla ditta Tardani Angela e la conseguente adozione del provvedimento di reintegra demaniale, rispetto alla quale non si ravvisa la necessità di richiedere il pagamento dei frutti indebitamente percetti, stante lo stato dei terreni;

RITENUTO di dover procedere a tutela del patrimonio civico dell'Università Agraria di Graffignano;

per le motivazioni in premessa riportate:

D E T E R M I N A

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 L. 1766/27 e 29 e ss. del R.D. 332/28, l'Università Agraria di Graffignano è reintegrata nel possesso dei terreni accertati appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinti al N.C.T. di Graffignano al foglio n. 5 particella n. 180 e al foglio n. 9, particella n. 11 di complessivi mq. 3.350.

La ditta di seguito meglio identificata dovrà restituire all'Università Agraria di Graffignano i terreni come sopra identificati, illegittimamente posseduti, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente atto.

DITTA OCCUPATRICE	DATI CATASTALI		SUPERFICIE Mq.
	FG.	Partt.	
Tardani Angela, nata a Graffignano (VT) il 19/07/1927, c.f.: TRDNGL27L59E128D	5	180	2.200
	9	11	1.150

Di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Graffignano, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Presidente pro tempore dell'Università Agraria di Graffignano.

Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso di inottemperanza della ditta al rilascio nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del terreno sopra identificato e l'allontanamento dell'occupatore abusivo, previo verbale da trasmettere all'Ente gestore e alla Direzione Regionale Agricoltura.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e le successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta Tardani Angela sopra identificata.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Roberto Ottaviani